# DISEGNO di LEGGE Nº54

Disegno di legge per la:

isti/tuzione di un comitato regionale per il coordinamento della attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri.

approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 9.12.1974.

L'art. 20 della legge 17 agosto 1974 n. 386 demanda alla Regione di istituire un Comitato regio nale avente compiti di coordinamento della attività degli enti mutualistici dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con la attività degli enti ospedalieri.

Al predetto comitato è attribuita facoltà di proposta in ordine alle questioni attinenti al miglio ramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell'ambito della regione; è stabilito altresì l'obbligo che esso sia sentito su tutte le questioni attinenti alla predetta materia.

E' ben noto infatti che a norma dell'art. 12 della legge 386/1974 è stata trasferita alle regioni la sola competenza in materia di assistenza ospedaliera; questo trasferimento parziale determina la concreta possibilità di una rischiosa carenza di coordinamento tra momenti interdipendenti dell'intervento sanitario sul territorio.

L'assistenza ambulatoriale generica e specia listica dovrà continuare ad essere prestata all'inter no della organizzazione mutualistica.

Il comitato di cui è prevista l'istituzione ai sensi dell'art. 20 della legge 386/1974 intende an

-- 2 --

ticipare in maniera significativa la prospettiva di <u>u</u> nitaria competenza regionale sui diversi momenti dell'intervento sanitario sul territorio, attivando uno strumento nell'ambito del cuale possano trovare raccor do, con riferimento alla programmazione regionale, le attività delle strutture di protezione extra ospedalie ra di base e l'attività ospedaliera, come secondo livello sanitario operante sul territorio.

In mancanza di uno strumento di coordinamento, a partire dall'1 gennaio 1975 sarebbe prevedibile infatti una adduzione supplementare di spedalità per effetto degli squilibri e delle carenze esistenti nella attività sanitaria territoriale, tuttora di competenza della organizzazione mutualistica.

La predisposizione di strumenti a livello regionale per la utilizzazione coordinata di presidi sanitari operanti sul territorio va sottolineata anche come atto di significativa anticipazione di contenuti annunciati con la presentazione da parte del Governo del disegno di legge sulla istituzione del servizio sanitario nazionale (Camera dei Deputati, documento n. 3207, 12/8/1974), in relazione al quale appare opportuno e si gnificativo apprestare strumenti e condizioni, a livello regionale, pienamente identificabili nelle linee del l'atto di indirizzo in cui consiste il disegno di legge menzionato.

- 3 --

In questa prospettiva e richiesto il fattivo consenso degli organismi della mutualità sugli o
biettivi di politica sanitaria individuati dalla pro
grammazione regionale, intorno a cui deve ricrearsi
in modo unitario il quadro degli interventi per la tu
tela attiva della salute, affinche siano superate,
nella fase transitoria di attesa della riforma sanita
ria nazionale, le difficoltà nascenti dalla molteplicità delle competenze istituzionali tuttora operanti.

Queste scelte sono riflesse nella composizio ne del comitato regionale di coordinamento proposto nel presente disegno di legge: è parsa necessaria la presenza di un congruo numero di rappresentanti degli enti locali territoriali (essenziale per la gestione politica ed amministrativa di qualsiasi servizio di allocazione territoriale) dei quali la Regione Puglia, conformemente alle linee di impegno espresso nel suo Statuto, promuove e valorizza la partecipazione.

La presenza di membri designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello regionale in rappresentanza degli utenti dei
servizi sanitari ospedalieri e di base è apparsa indispensabile, in particolare in questa fase transitoria
nella quale il meccanismo della contribuzione è ancora alla base dei servizi sanitari ospedalieri ed extra
ospedalieri.

- 4 -

La rappresentanza degli organismi ospedalieri e degli organismi mutualistici intende assicurare alcomitato la diretta rappresentazione delle esegienze dei servizi, in una prospettiva tuttovia non settoriale, ma di riferimento alla programmazione regionale, nelle cui linee il comitato sarà chiamato a formulare indirizzi e orientamenti.

Rimangono con tutto ciò evidenti i limiti di un na condizione transitoria che è augurabile possano esse re colmati dall'impegno convergente su obiettivi concor di di politica sanitaria da parte di tutti i livelli i stituzionali nella rispettiva autonomia: la predisposizione di una sede regionale di coordinamento non intende infatti, nè può, vulnerare l'autonomia istituzionale della mutualità, mantenuta in questa fase, ed in partico lare degli enti operanti a livello nazionale.

Nel momento in cui è riaffermata l'urgente necessità di superare, attraverso la riforma, il principio
della mutualità; non può non auspicarsi il più largo recupero di attrezzature, presidi, personale ai fini di una
strategia unitaria del compito della difesa attiva della
salute. Si auspica quindi, che il comitato, nella sua com
posita costituzione, favorisca anche l'integrazione e la
aggregazione culturale a livello regionale delle componen
ti istituzionali, in autonoma adesione agli obiettivi po-

- 5 ~

litici della programmazione regionale.

spedaliera, lievitata in questi anni oltre ogni ragionevole misura, rende d'altra parte urgente la prospettiva di utilizzazione efficiente e coordinata delle strutture della sanità pubblica: è ben noto che la lievitazione della spedalizzazione, in questi ultimi anni, è stata causata anche, ed in larga misura, dalla utilizzazione affatto razionale dei presidi extra ospedalieri di base. La struttura ambulatoriale e specialistica deve essere posta in grado di assorbire le fasce di spedalizzazione superflua.

stituito in modo da sollecitarne una spiccata attitudine ad operare come organismo di programmazione, come sede di convergenza dei diversi livelli istituzionali attuali, e non come sede di compensazione o di registrazione delle carenze delle strutture sanitarie del territorio.

art. 1 - Istituzione del comitato

gionale per il coordinamento del la attività degli enti mutualisti ci dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione regionale e con la attività degli enti ospedalieri, ai sensi delel'art. 20 della legge 17 agosto 1974 n. 386.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della Giun ta regionale.

Med 1 - Tarsie - Giels

# 5 SERT,

art. 2 - Compiti del comitato

Sono compiti del comitato:

- a) predisporre gli indirizzi gene rali per il coordinamento della attività degli enti mutuali stici con l'attività degli enti ospedalieri, in attuazione degli obiettivi della program mazione sanitaria regionale;
- b) formulare le direttive sulla utilizzazione e il miglioramen to dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell'ambito del territorio regionale;
- c) esaminare lo stato e la distribuzione nonchè la attività dei presidi e dei servizi sanitari degli enti mutualistici, formulando proposte per la loro utilizzazione ai fini dell'attuazione di programmi regionali di interventi sanitari;

#### segue art. 2

- d) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art. 8, comma terzo, della legge 17 agosto 1974 n. 386, sulla ri chiesta di deroga al divieto fatto agli enti e casse di as sistenza malattia nonchè agli enti previdenziali di deliberare l'istituzione di nuove strutture o servizi sanitari;
- e) esprimere parere, ai fini del concerto di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 17 agosto 1974 n. 386, sulla richiesta di deroga al divieto fatto agli enti e casse di assistenza malattia nonchè agli enti previdenziali di deliberare l'assunzione di personale sanitario;

#### segue art. 2

- f) esprimere parere, ai fini del concerto dicui all'art. 19, secondo comma, della legge 17 agosto 1974 n. 386, sulla determinazione dei contingenti di personale degli enti mutua listici nonchè degli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, da comandarsi presso la Regio ne Puglia;
- g) esprimere parere su ogni altra questione che, in materia di sanità pubblica, gli venga sottoposta.

#### art. 3 - Composizione del comitato

Il comitato è composto da:

- a) l'assessore alla Sanità della Regione Puglia, che lo presie de;
- tre componenti del Consiglio regionale di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- c) sette membri in rappresentam
  za degli enti locali, di cui
  cinque nominati dalla segreteria regionale dell'ANCI, in
  modo che sia assicurata la rap
  presentanza delle minoranze, e
  due dalla segreteria regionale
  dell'UPI;
- d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali maggior
  mente rappresentative a livello regionale, in rappresentanza degli utenti dei servizisa
  nitari ospedalieri e di base;

#### segue art. 3

- e) un rappresentante, designato dalla rispettiva presidenza nazionale, di ciascuno degli enti mutualisticì o casso di malattia dei lavoratori dipendenti;
  - f) un rappresentante, designato congiuntamente dai rispettivi organismi amministrativi provinciali, di ciascuna cassa mutua di malattia dei lavoratori autonomi pugliesi;
  - g) un rappresentante, designato dalla rispettiva presidenza nazionale di ciascuno degli en ti pubblici nazionali operanti nei settori della previdenza, dell'antinfortunistica e dell'assistenza e per i quali vi ge il divieto dell'art. 8 della legge 17 agosto 1974 n. 386;

#### segue art. 3

- h) quattro rappresentanti degli
  enti ospedalieri pugliesi, de
  signati dalla Giunta regiona
  le, dei quali almeno uno in
  rappresentanza degli enti ospedalieri di zona, almeno uno
  in rappresentanza degli enti
  ospedalieri generali provincia
  li ed almeno uno in rappresentanza degli enti ospedalieri ge
  nerali regionali;
- i) otto esperti di programmazione o di organizzazione sanitaria designati dalla Giunta regiona le su proposta dell'assessore alla Sanità.

art. 4 - Durata del comitato

Il comitato dura in carica fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria.

La mancata o ritardata designazione di alcuni penbri non pregiudica l'attività del comitato.

art. 5 - Ufficio di segreteria

Presso l'assessorato alla Sanità della Regione è istitui to l'Ufficio di segreteria tec nica del comitato di coordinamento.

La direzione dell'ufficio suddetto è affidata ad un funzionario della Regione Puglia appartenente alla settima fascia funzionale, al quale compete l'indennità di coordinatore di ufficio.

Il funzionario di cui al precedente comma è designato dalla Giunta regionale con i criteri che regolano le nomine dei coordinatori di ufficio.

art. 6 - Compensi e indennità per i componenti del comitato.

art. 7 - Oneri finanziart

Gli oneri finanziari der<u>i</u> vanti dall'attuazione della pre sente legge sono a carico del fondo regionale ospedaliero.

Le spese sono imputate al capitolo del bilancio regionale, da istituire, che stanzia
le somme destinate alla gestio
ne dei servizi di erogazione
dell'assistenza ospedaliera.

art. 8 - Dichiarazione di urgenza della presente lagge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto della Re gione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigo re il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Mod. 1 - Tarela - Giota

A Section